

Risposta dell'Onorevole Byrne a nome della Commissione

(25 marzo 2003)

La Commissione non dispone delle statistiche richieste relative al numero di incendi provocati negli Stati membri da sistemi di riscaldamento, elementi di raccordo o camini. La Commissione non è in possesso di statistiche riguardanti il numero di persone che soffrono di avvelenamento da monossido di carbonio proveniente da stufe e caminetti (emissioni di gas di scarico).

La Commissione non dispone di informazioni sulle ispezioni di apparecchiature di riscaldamento da parte degli Stati membri dopo la loro installazione.

(2003/C 161 E/232)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0488/03
di Freddy Blak (GUE/NGL) alla Commissione**

(17 febbraio 2003)

Oggetto: Elusione della regolamentazione relativa alle gare d'appalto da parte di Dansk Tipstjeneste

Dansk Tipstjeneste A/S detiene il monopolio delle scommesse e del lotto in Danimarca. Inoltre, dal primo luglio 2000, Dansk Tipstjeneste A/S detiene anche il monopolio delle scommesse sulle corse dei cavalli e dei cani mediante la sua filiale DanToto A/S.

Il 1° gennaio 2002, DanToto A/S ha ceduto alcune installazioni televisive, recentemente acquisite, ad un'impresa esterna di produzione televisiva, poiché il Consiglio d'amministrazione di DanToto riteneva che la produzione televisiva non rientrasse tra le competenze dell'impresa.

Le installazioni di produzione sono state vendute all'impresa di produzione al prezzo di 9 milioni di corone danesi. Parallelamente, le parti hanno concluso un accordo sulla trasmissione delle corse ippiche e canine, ai sensi del quale DanToto si impegna a pagare, annualmente, un'ingente somma per la diffusione di tali corse. L'accordo può essere denunciato mediante un preavviso di dodici mesi, non prima della fine della 2004.

Nonostante il valore del contratto, non c'è stata alcuna gara d'appalto. In una relazione pubblicata recentemente, la Corte dei conti danese critica il fatto che DanToto non abbia cercato di ottenere offerte da altri produttori televisivi e non abbia esplorato il mercato. Parallelamente, la Corte dei conti afferma che, a suo parere, poiché DanToto non è un organismo pubblico, non è obbligata a bandire una gara d'appalto europea, anche se effettua acquisti, segnatamente servizi, che superano i valori soglia.

Può dire la Commissione se ritiene che il governo danese possa aggirare le norme europee in materia di appalti pubblici dotando una società per azioni di un monopolio di Stato? Qualora la Commissione ritenesse che il governo danese ha aggirato la regolamentazione europea relativa agli appalti, si potrebbe precisare quali sono le possibilità di intervento?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(12 marzo 2003)

La direttiva del Consiglio 92/50/EEC del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizio⁽¹⁾ (nel seguito «la direttiva») si applica ai contratti di servizio pubblico a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'autorità aggiudicatrice.

L'obbligo per DanToto di conformare alle disposizioni della direttiva il contratto di trasmissione radiotelevisiva cui riferisce l'interrogazione sussiste solamente nel caso in cui DanToto sia considerato un'autorità aggiudicatrice. Non essendo DanToto Stato, regione o altro ente territoriale è necessario esaminare se DanToto sia un organismo di diritto pubblico al fine di poterlo definire autorità aggiudicatrice a termini della direttiva.

Mentre dalla legge nazionale (Lov om væddeløb i forbindelse med heste- og hundevæddeløb) che disciplina DanToto risulta evidente che esso possiede la personalità giuridica ed un consiglio d'amministrazione designato dal Ministro delle imposte, il quale ha anche l'incarico di approvare gli statuti della società, assai

meno evidente è se DanToto sia stato istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Un organismo viene considerato effettivamente «autorità aggiudicatrice» soggetto ai regolamenti sugli appalti pubblici previsti dalla direttiva 92/50/EEC di cui sopra unicamente se esso soddisfa tutti i suddetti requisiti.

A questo riguardo è necessario tener presente che da un lato le autorità danesi sostengono che gli obiettivi del modello danese di scommesse, composto in prevalenza da società di giochi controllate dallo stato come DanToto ed il suo proprietario Dansk Tipstjeneste, sono quelli di proteggere il giocatore e di combattere la criminalità, oltre che quello di sostenere enti caritativi e organizzazioni senza fini di lucro. Sembra quindi che DanToto sia stata istituita per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale.

Dall'altro lato tuttavia la legge che disciplina DanToto sostiene che i guadagni sono divisi tra la società madre (i cui profitti sovvenzionano enti caritativi) ed un fondo che promuove e finanzia le corse dei cavalli. In base alla giurisprudenza della Corte Europea di giustizia, se un organismo è gestito in base ai criteri di rendimento, efficienza e rapporto costo-efficacia esso non può essere considerato un organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, in quanto ha carattere industriale o commerciale.

In base ai dati disponibili la Commissione non si trova pertanto al momento in grado di stabilire se DanToto abbia o meno un carattere industriale o commerciale. La Commissione intende approfondire ulteriormente l'esame di questo punto.

Qualora la Commissione giunga alla conclusione che le autorità danesi non siano pienamente conformi alla normativa comunitaria in materia, essa può iniziare un procedimento per infrazione nei confronti del governo danese a norma dell'Art. 226 del trattato che istituisce la Comunità.

(¹) GU L 209 del 24.7.1992.

(2003/C 161 E/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0493/03
di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(21 febbraio 2003)

Oggetto: Direttiva sul credito al consumatore e lotta alla criminalità finanziaria

La direttiva sul credito al consumatore, nella sua forma attuale, corre il rischio di impedire la condivisione di dati per l'identificazione dei clienti, la prevenzione delle frodi e la prevenzione del riciclaggio del danaro sporco, producendo i seguenti effetti negativi.

- Non avrebbero più ragione di esistere sistemi di condivisione di dati a fini antifrode quali CIFAS e HUNTER, che aiutano le imprese di costruzione ad evitare anticipi fraudolenti sui mutui per circa 25 milioni di sterline all'anno, il che lascerebbe aperte tali opportunità.
- Concedendo credito a quanti agiscono fraudolentemente, le imprese di costruzione si farebbero carico di ulteriori debiti inesigibili ed inevitabilmente sarebbero costrette a trasferirne il costo sui consumatori reali.
- Se le imprese di costruzione non dovessero essere in grado di effettuare controlli di identificazione contro il riciclaggio del danaro sporco condividendo dati, la loro capacità di rispettare le normative del 1993 sul riciclaggio del danaro sporco e le disposizioni della legge sui servizi finanziari del 2001 sarebbe messa a repentaglio.

Come intende la Commissione tener conto di tali fattori?

Risposta dell'Onorevole Byrne a nome della Commissione

(25 marzo 2003)

La proposta di una nuova direttiva sul credito per i consumatori⁽¹⁾ fissa le disposizioni sulle informazioni raccolte da locatari e intermediari da consumatori, garanti o terze persone in collegamento con la conclusione e la gestione del credito e degli accordi sulla sicurezza coperti dalla direttiva. Queste disposizioni stabiliscono che l'elaborazione delle informazioni ottenute si debba limitare all'obiettivo di valutare la situazione finale del consumatore o garante e alla loro capacità di rimborso.